REGOLAMENTO (CEE) N. 2159/92 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1992

relativo al finanziamento delle spese necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dello schedario oleicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario elenco negli Stati membri produttori di olio d'oliva [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 154/75 dispone che, per un certo periodo, una parte dell'aiuto alla produzione concesso agli olivicoltori serva a finanziare le operazioni necessarie per l'istituzione dello schedario oleicolo;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento prevedeva, per il caso che i proventi di tali trattenute risultassero insufficienti a coprire le spese in questione, la possibilità di applicare altre trattenute per finanziare le spese residue;

considerando che in effetti il gettito delle trattenute sinora applicate risulta ampiamente insufficiente per finanziare le operazioni di istituzione e aggiornamento dello schedario;

considerando che occorre pertanto fissare le percentuali dell'aiuto alla produzione che, nelle prossime campagne, dovranno essere destinate al finanziamento di tali spese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Allo scopo di finanziare le spese necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dello schedario oleicolo, le autorità competenti degli Stati membri produttori incaricate del pagamento dell'aiuto ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE [2] trattengono, all'atto del versamento, il 2,4 % dell'aiuto relativo alle campagne 1992/1993-1997/1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

John COPE

---

[1] GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1).

[2] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3055/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1).